

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Testo coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 15 del 28/03/2007

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO 2: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - Procedimento di Accertamento:

Articolo 3 - Attività di controllo

Articolo 4 - Avviso di accertamento

Articolo 5 - Limite del potere di accertamento

Articolo 5 bis - Interessi

Articolo 6 - Notificazione a mezzo posta

Articolo 6 bis – Sospensione e differimento del versamento

Articolo 7 – Riscossione

Articolo 7 bis – Rimborsi e compensazioni

Articolo 8 - Autotutela

Capo II - Strumenti deflativi e contenzioso:

Articolo 9 - Diritto di interpello

Articolo 10 - Attenuazione delle sanzioni

Articolo 11 - Contenzioso

CAPO III - Accertamento con adesione:

Articolo 12 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto

Articolo 13 - Attivazione del procedimento di definizione

Articolo 14 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

Articolo 15 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 16 - Effetti dell'invito a comparire

Articolo 17 - Atto di accertamento con adesione

Articolo 18 - Perfezionamento della definizione

Articolo 19 - Effetti della definizione

Articolo 20 - Riduzione delle sanzioni

TITOLO 3: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Norme finali

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "regolamento", il presente provvedimento;
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

TITOLO 2 : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 3 - Attività di controllo

1. Contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione, anche in relazione alla potenzialità operativa dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale, di concerto con il Funzionario Responsabile del Tributo, decide annualmente il programma dell'attività di controllo e le categorie di contribuenti da assoggettare a verifica, tenendo conto delle scadenze di legge.
2. Il Funzionario responsabile del singolo tributo provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente da legge o regolamento.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
4. La Giunta Comunale, su proposta motivata del Funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale interessato all'attività medesima, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al presente articolo e all'ammontare della evasione recuperata.

Articolo 4 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Funzionario Responsabile del tributo:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) procede al recupero dell'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle singole leggi di riferimento.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile stampato sull'atto

medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 5 - Limite del potere di accertamento

1. In considerazione degli oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali fino alla concorrenza di euro 12,00 (dodici) o di crediti costituiti anche solo da sanzioni o interessi, fino alla concorrenza del medesimo importo.
2. Abrogato (con effetto dall'1/1/2007).
3. Abrogato (con effetto dall'1/1/2003).
4. Il credito tributario è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il predetto limite.
5. Quanto disposto dai precedenti commi si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.
6. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito nello stato passivo delle procedure fallimentari, delle esecuzioni immobiliari o di altre procedure concorsuali, qualora il credito vantato dal Comune non superi complessivamente euro 300,00.

Articolo 5 bis – Interessi

1. Gli interessi sulle riscossioni e sui rimborsi dei tributi comunali sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 6 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Articolo 6bis – Sospensione e differimento del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 7 – Riscossione

1. Alla riscossione di quanto accertato per imposta o maggior imposta dovuta, sanzioni e interessi, si procede con le modalità previste dalla specifica normativa o dal regolamento adottato per ogni singolo tributo.

1. bis Contestualmente alla riscossione delle somme dovute, il Comune provvede al recupero delle spese addebitando, direttamente sull'atto, una somma pari a quanto stabilito dai decreti interministeriali in materia di compensi spettanti per la notifica degli atti alle pubbliche amministrazioni.

2. Alla riscossione coattiva, il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art.68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Il titolo esecutivo (cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. bis Le somme poste in riscossione coattiva costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art.1282 del Codice Civile per cui producono interessi di pieno diritto i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla scadenza dei provvedimenti di accertamento, individuata dalla specifica normativa.

3. I versamenti o le iscrizioni a ruolo, ove previste, non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo del tributo relativo all'annualità risulta pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici). Il tributo è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il limite predetto.

Articolo 7 bis - Rimborsi e Compensazioni

1. Per le annualità non ancora prescrittesi all'1/1/2007 in base alle singole leggi di riferimento, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Sulle somme dovute, al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita all'art. 5 bis del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento.

2. Il Funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

3. Non si fa luogo a rimborso o a discarico quando l'importo relativo alla sola imposta (oltre alle addizionali e maggiorazioni ECA per la Tassa Rifiuti), per ogni annualità risulta pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici). Il rimborso o il discarico è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il limite predetto.

4. Le somme che sono riconosciute a credito del contribuente dal Funzionario Responsabile del Tributo, possono essere compensate - ciascuna nell'ambito del medesimo tributo - con gli importi dovuti per i periodi futuri ovvero a fronte di provvedimenti di accertamento notificati e non ancora pagati, purché non ancora attivata la fase di riscossione coattiva. Il contribuente è tenuto - entro 15 giorni dal riconoscimento delle somme a suo credito - ad informare il Servizio Tributi circa l'applicazione della compensazione, avendo cura di precisare annualità ed importi, oltre al numero dell'atto nel caso di compensazione con accertamenti notificati.

5. La possibilità di compensazione non è prevista per la Tassa Rifiuti, la cui riscossione è attualmente gestita attraverso il ruolo esattoriale per mezzo degli agenti di riscossione.

Articolo 8 – Autotutela

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- c) alla sospensione degli atti che, alla luce delle osservazioni o notizie fornite dal contribuente, necessitano di ulteriori approfondimenti o della conclusione di altra procedura non ancora definita. La sospensione dell'atto ha efficacia sia con riguardo ai termini di pagamento sia per la proposizione del ricorso avanti la Commissione Tributaria.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Per quanto riguarda l'I.c.i.a.p., il potere suddetto spetta al Responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;

- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Abrogato (con effetto dall'1/1/2005)

CAPO II - STRUMENTI DEFLATIVI E CONTENZIOSO

Articolo 9 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme che disciplinano il singolo tributo.
2. Il funzionario responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.
Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell' interpello.

Articolo 10 - Attenuazione delle sanzioni

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi, qualora la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate verifiche o attività di accertamento da parte dell'ufficio preposto, il soggetto interessato può sanare la violazione commessa versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo contestualmente al versamento dell'imposta dovuta nonché al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, vigente in ciascun periodo d'imposta.
La regolarizzazione si perfeziona con la comunicazione, all'Ufficio competente, di tutti gli elementi necessari all'individuazione della esatta posizione tributaria del soggetto, anche utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio, e la trasmissione della fotocopia del bollettino di versamento. Per i tributi la cui riscossione si effettua tramite ruolo, la regolarizzazione della violazione si intende perfezionata, a seguito della presentazione dei nuovi dati e della sottoscrizione del modello predisposto dall'Ufficio, con il pagamento degli importi iscritti a ruolo entro il termine previsto per impugnare la cartella.
2. Il soggetto interessato alla regolarizzazione delle eventuali violazioni commesse, potrà sanare la propria posizione tributaria effettuando i dovuti versamenti, ovvero, per i tributi riscossi a mezzo ruolo, presentando istanza di regolarizzazione, entro il 31/12/2005.
3. Nei confronti di chi ha effettuato il versamento dell'imposta dovuta con un ritardo non superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, la sanzione per tardivo versamento è applicata nella misura ridotta del 10% (dieci per cento) anziché del 30% (trenta per cento).
4. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
5. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, ridotte come sopra indicato. Della

possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

6. Abrogato (con effetto dall'1/1/2006)

7. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 5, la riduzione ad un quarto delle sanzioni accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

Articolo 11 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione del contenzioso relativo mediante una struttura interna, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del gruppo di lavoro, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal contenzioso.

3. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica ovvero, nei casi in cui si ritenga opportuno, la Giunta Comunale può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 12 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
4. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
5. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
6. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 13- Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 14 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.

Articolo 15 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo 10, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Articolo 16 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 17 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 18 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore ad euro 5164,57 (pari a lire 10.000.000) è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

Articolo 19 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto dall'articolo 18, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 4 del presente regolamento, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno euro 258,23 (pari a lire 500.000).

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 20 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Abrogato (con effetto dall'1/1/2005)

3. Abrogato (con effetto dall'1/1/2005)

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 5 dell'art.10.

5. Abrogato (con effetto dall'1/1/2005)

TITOLO 3: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo effettuati a decorrere dall'1.1.99 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.
2. Le norme di cui al Capo III relative all'istituto dell'accertamento con adesione sono applicabili con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° gennaio 1999 o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.